

Aggiornamento delle istruzioni del Modello Redditi PF 2019 (ai sensi del punto 7.1 del provvedimento del 7 giugno 2019)

24 ottobre 2019

- alla pagina 91 delle istruzioni del terzo fascicolo, dopo il credito d'imposta "INVESTIMENTI PUBBLICITARI" è inserito il seguente credito d'imposta:

"INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI/ZES

Codice credito E5

Credito d'imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali (art. 5 D.L. 91/2017)

Con il codice credito "E5", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone economiche speciali (ZES), previsto dall'art. 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

La citata norma ha disposto che alle imprese operanti nei predetti territori il credito d'imposta istituito dall'art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015 si applichi fino al 2020 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.

Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5, colonna 3, e RU12. In particolare, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l'ammontare del credito d'imposta maturato in relazione ai costi sostenuti nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione la cui fruizione è stata autorizzata dall'Agenzia delle entrate.".

3 settembre 2019

- a pagina 63 del terzo fascicolo, al nono capoverso, le parole "In tal caso, le colonne da 1 a 14 vanno compilate soltanto nel primo rigo." sono soppresse.